

La giornata del dilettante: l'obbligo di pubblicazione degli avvisi di gara sui giornali quotidiani

L'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 6 del 2007 (sostanzialmente reiterativo di analoghe norme previgenti), recita «7. *Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. **Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.** La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato».*

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (la mitica “spending review”, ovvero l'ultimo di una serie di decreti legge del governo tecnico che, aldilà del merito, sono caratterizzati da una tecnica normativa a dir poco vergognosa), all'articolo 1, comma 5, ha disposto che «All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è *soppresso*». Tale soluzione è subito apparsa quantomeno illogica: non intervenendo sull'articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la pubblicazione sui quotidiani risultava soppressa per le gare di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, ma paradossalmente restava in essere (anche se limitata a

due quotidiani in luogo di quattro) per le gare di importo minore, ovvero per importi da 500.000 euro alla soglia di rilievo comunitario.

Sembrava comunque (semi)chiusa, seppure in modo maldestro, l'annosa vicenda dell'inutile pubblicazione sui giornali quotidiani degli estratti dei bandi di gara, portando a buon fine un tentativo più volte reiterato ma che non era mai giunto a conclusione.

L'illusione è durata lo spazio di un fine settimana.

Che sia stata la lobby della stampa, abituata da decenni a nutrirsi alla ricca mammella dei contributi all'editoria, che sia stato un ripensamento dell'ultimo momento di qualche ministro "tecnico" oppure la svista di qualche dirigente troppo ben retribuito, la marcia indietro è stata fulminea.

Con avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio, dopo aver tolto di mezzo il the (di Ceylon?) all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, si è reso noto che **«alla pagina 2, l'articolo 1, reca, per mero errore informatico, il comma 5, che pertanto deve ritenersi non pubblicato;»**.

E' quantomeno curioso che gli avvisi di rettifica, che hanno sempre rimediato ad errori materiali, errori di ortografia o di sintassi, imprecisioni nei rinvii ad altre norme, numerazioni di commi o altre simili circostanze assolutamente marginali, ora si siano spinti a sopprimere un intero comma determinato, completo e definito nel suo significato e nella sua efficacia.

Il risultato, sempre che l'avviso di rettifica abbia effetto su una norma approvata dal Consiglio dei ministri il 5 luglio, controfirmata dal Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione e regolarmente entrata in vigore ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, è che la soppressione dell'obbligo di pubblicazione degli estratti dei bandi di gara sui giornali quotidiani non è mai esistita.

Complimenti.